

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2004, n. 2806.

Direttive in materia di conferimento e remunerazione di incarichi al personale regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

1. di approvare le direttive in materia di conferimento e remunerazione di incarichi al personale regionale nel testo allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. che il presente provvedimento, che sostituisce la DGR n. 53/2003, disciplina e specifica le modalità di applicazione nei confronti del personale dipendente delle previsioni dell'art. 10 comma 4 della L.R. n. 10/2002 in materia di conferimento e remunerazione da parte della Regione di incarichi al proprio personale dipendente, escluso quello con qualifica dirigenziale, fermo restando quanto stabilito dalla DGR n. 2580/1998 in materia di incompatibilità;
3. che le disposizioni del presente provvedimento costituiscono anche atti di indirizzo per gli enti strumentali e dipendenti della Regione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 2003;
4. di pubblicare integralmente la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata;
5. di demandare all'Ufficio competente in materia di risorse umane l'espletamento degli adempimenti occorrenti all'attuazione del presente provvedimento.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente provvedimento sono depositati presso l'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione, che ne curerà la conservazione nei termini di Legge.

**COMITATO INTERDIPARTIMENTALE
DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
(CICO)**

*Direttive in materia di conferimento e remunerazione
di incarichi al personale regionale
(L.R. n. 10/2002, art. 10 co.4)*

Art.1

Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente direttiva specifica le modalità di applicazione nei confronti del personale dipendente delle previsioni dell'art.10, comma 4, della L.R.n.10/2002 in materia di conferimento e remunerazione da parte della Regione di incarichi al proprio personale dipendente, escluso quello con qualifica dirigenziale, fermo restando quanto stabilito dalla DGR n.2580/1998 in materia di incompatibilità.

Art.2

Definizione degli incarichi, dei divieti e delle esclusioni

1. Ai fini della presente direttiva, le attività che possono formare oggetto di incarico ai dipendenti si distinguono, sulla base dei loro contenuti, tra quelle rientranti nei doveri di ufficio del dipendente e quelle che non hanno tale carattere.
2. Sono attività rientranti nei doveri d'ufficio quelle, anche di carattere non continuativo, che il dipendente è tenuto, comunque, a svolgere in virtù del rapporto di lavoro con l'amministrazione regionale. Rientrano, pertanto, in quest'ambito tutte le attività e/o le prestazioni connesse al posto di lavoro, in quanto il lavoratore è tenuto a svolgerle perché ricopre una determinata posizione lavorativa ed è obbligato contrattualmente a determinate mansioni, oppure alla titolarità di un determinato e specifico incarico (posizione organizzativa), nell'ambito del modello organizzativo vigente; trattandosi di attività giuridicamente e contrattualmente sempre esigibili dall'amministrazione regionale, in attuazione di disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, esse:
 - a) rientrano negli obblighi del dipendente e negli ordinari doveri di ufficio;
 - b) non possono essere rinunciate;
 - c) non danno diritto ad alcun compenso aggiuntivo, tranne quelli previsti nell'ambito della vigente disciplina in materia di trattamento economico accessorio (straordinario, premi di produttività o incentivanti, anche previsti da leggi speciali, indennità di disagio, rischio, missione ecc.) se e

in quanto sussistono i presupposti per la loro erogazione, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

3. Sono attività o prestazioni non rientranti nei doveri di ufficio quelle rese a favore delle Regione ma al di fuori delle funzioni connesse alla posizione lavorativa del lavoratore, come risultanti dalle attribuzioni della struttura organizzativa di appartenenza, o all'incarico ricoperto, per effetto di nomina o di designazione dell'organo regionale competente. Si tratta, pertanto, di attività escluse dagli ordinari doveri di ufficio, in quanto il lavoratore, ai fini del loro svolgimento, viene individuato non *ratione officii*, ma solo in considerazione della particolare esperienza e competenza tecnico professionale acquisita, quale risulta dal titolo di studio e dal curriculum; lo svolgimento di tali attività:
 - a) dà diritto alla percezione dei compensi, espressamente previsti da leggi o da altre fonti normative (gettoni o indennità), con corrispondente riduzione del salario accessorio (produttività, straordinario, disagio, etc.) e/o dell'indennità di risultato nella misura e con le modalità stabilite in sede di contrattazione integrativa decentrata;
 - b) deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro o in orario successivamente recuperabile.
4. In coerenza con quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs.n.165/2001, l'amministrazione regionale può conferire al proprio personale incarichi retribuiti, ai sensi del comma 3, solo se espressamente previsti da leggi o da altri fonti normative.
5. Gli incarichi concernenti le attività rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, (compresi quelli relativi alla partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni di gara, qualora la loro costituzione sia strettamente necessaria ed espressamente prevista, nonché quelli relativi all'esecuzione dei controlli di primo e secondo livello anche nell'ambito degli strumenti della programmazione comunitaria) previsti da specifiche leggi o regolamenti o atti generali di organizzazione adottati con i poteri del privato datore di lavoro, sono disposti dai Dirigenti Generali dei singoli Dipartimenti nei quali ricada in misura esclusiva o prevalente la competenza. Gli stessi dirigenti generali definiscono altresì, con proprie determinazioni, l'oggetto delle attività, i tempi di attuazione, le modalità di esecuzione, i dipendenti incaricati, l'impegno di spesa relativo, nel rispetto delle previsioni dei commi 2 e 3.
6. Nel conferimento degli incarichi di cui al precedente comma 5, i Dirigenti Generali dei Dipartimenti si attengono rigorosamente al rispetto delle norme per il contenimento della spesa, assicurando, in particolare, che gli incarichi siano conferiti solo a fronte di comprovate necessità, mediante la nomina di collegi ristretti e previa valutazione della congruità dei costi. In particolare, non si procede alla costituzione di commissioni di gara nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, alla aggiudicazione si possa provvedere sulla sola base del prezzo più basso.

7. Al fine di valorizzare e incentivare nella misura più ampia l'acquisizione di competenze e capacità del personale, nel conferimento degli incarichi di cui ai precedenti commi 5 e 6, i Dirigenti Generali osservano il principio generale della rotazione dei dipendenti, anche tra i diversi Dipartimenti, salvo il limite imposto dalla necessità di avvalersi di personale già in possesso di specifiche e peculiari capacità ed esperienze professionali.
8. Gli incarichi previsti dall'art.18 comma 1 della legge n.109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni (la cui applicazione è estensibile anche alle opere concernenti la logistica e le infrastrutture tecnologiche e informatiche) rientrano nelle attività di cui al comma 2. Per le modalità di espletamento degli stessi e per la disciplina dei relativi compensi incentivanti, trovano applicazione le norme della specifica disciplina contenuta nella DGR n.971/2001, di cui l'allegato 1 alla presente direttiva costituisce modalità di applicazione. Ai fini della effettiva erogazione al personale interessato trovano applicazione le previsioni dell'art.15, comma 1, lett. k) e dell'art.17, comma 2, lett. g) del CCNL dell'1.4.1999, e successive modificazioni ed integrazioni, del comparto regioni e autonomie locali.

Art.3

Limiti ed erogazione dei compensi

1. Nel rispetto delle esigenze di contenimento della spesa e di applicazione omogenea ed uniforme, i compensi riconoscibili ai dipendenti, ove non diversamente disciplinati da leggi, regolamenti o atti generali di organizzazione, sono determinati con riferimento al costo orario della prestazione di lavoro straordinario per la categoria di appartenenza.
2. L'entità complessiva dei compensi annui erogabili al singolo dipendente, in relazione all'espletamento degli incarichi conferiti sensi dell'art. 2, comma 3, e di quelli, conferiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, a cui si applicano speciali discipline premiali o incentivanti previste da disposizioni di legge, non può eccedere l'ammontare annuo complessivo della retribuzione fissa e ricorrente in godimento dello stesso dipendente (stipendio tabellare e salario accessorio, determinato sulla base delle previsioni dell'art.49 del CCNL del 14.9.2000) e non può, comunque, essere superiore al minore dei trattamenti fissi e ricorrenti spettanti a personale con qualifica dirigenziale della Regione.
3. Gli incarichi che determinano il superamento dei limiti di cui al **comma 2** non sono conferibili, salvo quanto previsto al comma 4. All'atto del conferimento dell'incarico, il dipendente è tenuto a dichiarare che lo stesso non determina il superamento dei predetti limiti.
4. La contrattazione integrativa può disciplinare i casi nei quali il dipendente può assumere, oltre il limite di cui al comma 2, incarichi conferiti ai sensi dell'art. 2,

comma 2, cui si applicano le speciali discipline premiali o incentivanti di cui al medesimo comma 2, prevedendosi comunque, in caso di superamento del limite, che le somme eccedenti tale limite non siano corrisposte al dipendente e siano recuperate nell'ambito delle "risorse decentrate", in coerenza con il CCNL vigente.

5. Nell'ottica di perseguire obiettivi di equilibrata gestione dei sistemi retributivi, la contrattazione integrativa disciplina la correlazione tra le somme corrisposte ai dipendenti per remunerare gli incarichi di cui al comma 1 e le ordinarie voci di retribuzione accessoria disciplinate dalla contrattazione collettiva (incentivi, premi di produttività, retribuzione di risultato, indennità di rischio e di disagio ecc.), valutando la possibilità di una riduzione delle citate voci, qualora il cumulo tra i compensi possa determinare condizioni di squilibrio nella complessiva politica retributiva dell'ente.
6. I compensi a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente sono liquidati esclusivamente, a norma del D.Lgs.n.314/1997, in uno con le competenze stipendiali mensili da parte dell'Ufficio a ciò preposto.
7. Gli oneri finanziari connessi al pagamento al personale di compensi relativi all'espletamento di incarichi aventi ad oggetto attività riconducibili all'art.2, comma 2, salvo quelle di cui al comma 8, trovano copertura:
 - nella dotazione finanziaria annuale per il lavoro straordinario assegnato ai singoli Dipartimenti;
 - nelle risorse destinate alla contrattazione decentrata ed in particolare di quelle finalizzate alla produttività individuale e collettiva, ove espressamente previsto in sede di CCDI;
 - nelle specifiche risorse previste a tale titolo nel bilancio della regione per il pagamento dell'eventuale trattamento di trasferta spettante al personale interessato.
4. Gli oneri finanziari connessi al pagamento al personale di compensi relativi all'espletamento di incarichi aventi ad oggetto attività riconducibili all'art.2, commi 3 e 8, trovano copertura nelle risorse a tal fine stanziato in bilancio e con le eventuali disponibilità assicurate da fondi di provenienza extraregionale.

Art.4 Vigilanza

1. In caso di inosservanza della presente disciplina, l'Ufficio Risorse Umane, nell'espletamento delle attività di cui all'art.5, comma 5, informa il Presidente ai fini della formale contestazione e della eventuale formulazione dell'invito al Dirigente Generale per l'ottemperanza alle presenti disposizioni, con conseguente e contestuale revoca dell'incarico già conferito al personale.

2. Qualora l'inosservanza persista o sia ripetuta, l'amministrazione procederà all'applicazione nei confronti del Dirigente Generale dei rimedi previsti dalla vigente disciplina contrattuale in materia di responsabilità dirigenziale e salva ogni altra tutela di legge.

Art.5

Disposizioni di procedura e finali

1. Le presenti disposizioni, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, costituiscono atti di indirizzo per gli enti strumentali o dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'art.9 della LR.n.7 del 4.02.2003.
2. Al fine di assicurare omogeneità dei trattamenti, gli organismi e le strutture preposti alle attività di vigilanza o controllo degli Enti strumentali o dipendenti dalla Regione provvederanno a segnalare alla Giunta Regionale le situazioni di applicazione difforme da quanto previsto dalla presente disciplina presso tali Enti.
3. In applicazione dell'art.28 della LR.n.1/2004, per le attività negoziali dirette all'acquisizione di beni e servizi o all'alienazione di beni patrimoniali la competenza è esercitata dal Dipartimento Presidenza della Giunta attraverso l'Ufficio Provveditorato Generale, d'intesa con gli Uffici interessati.
4. I Dirigenti Generali e i dirigenti incaricati delle funzioni di verifica di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile rispondono dell'applicazione puntuale e rispettosa dello spirito della presente disciplina.
5. L'Ufficio Risorse Umane provvede alla rilevazione dell'eventuale superamento dei limiti remunerativi da parte del personale incaricato e alla verifica del puntuale rispetto della presente direttiva.

ALLEGATO 1.

I criteri richiamati all'art.2 comma 10 comprendono le procedure di determinazione delle responsabilità tecnico-amministrative connesse alla realizzazione del servizio e concernono il riparto della percentuale dell'importo posto a base di gara quale ammontare finanziario massimo destinabile alla loro remunerazione. Detta percentuale, a norma dell'art. 3 co. 29 della legge n. 350/2003, non può superare l'1,50 dell'importo a base d'asta e i relativi importi, che si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, sono ripartiti secondo gli indici parametrici e le suddivisioni sotto riportati:

1. Responsabile unico del procedimento (RUP).....	10%
RUP	6%
Eventuale supporto tecnico	4%

Il RUP è nominato dal Dirigente Generale ed è, di norma, il Dirigente dell'Ufficio cui la prestazione si riferisce.

2. Progettazione e sicurezza.....	45%
Coordinatore della progettazione	10%
Progettisti	25%
Progettisti piano sicurezza	4%
Collaboratori tecnici e amm.vi	6%

Il Gruppo di progettazione è nominato dal RUP.

4. Direzione dei lavori.....	30%
Direttore dei lavori	12%
Direttore operativo	8%
Ispettore di cantiere	3%
Coordinatore della sicurezza	3%
Collaboratori tecnici e amm.vi	4%

L'Ufficio di Direzione dei lavori è nominato dal RUP.

Il Direttore dei lavori si avvale, per le funzioni di collaboratori tecnici ed amministrativi, del personale dell'Ufficio, del Dipartimento o dell'Amministrazione regionale.

5. Collaudo.....	15%
Collaudo statico	5%
Collaudo tecnico-amm.vo	10%

Il Dirigente Generale nomina il collaudatore o la commissione di collaudo.

Per opere di importo fino a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori.

Per opere di importo fino a 1.000.000 euro è data facoltà all'amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Per opere di importo superiore a 1.000.000 euro è obbligatorio il certificato di collaudo.